

**COMUNE DI PARONA**  
*Provincia di Pavia*

**Aggiornamento al Piano di razionalizzazione società partecipate - Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017**

**Relazione tecnica**

L'adempimento è previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017 denominato "Revisione straordinaria delle partecipazioni dell'Ente": più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015 e revisionato nel 2016. Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell'art. 24, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell'art. 4

**Premesse**

La presente relazione è stata effettuata sulla scorta dei seguenti documenti:

- 1) Documentazione richiesta e fornita dalle Società partecipate assunte al protocollo generale dell'Ente ed agli atti d'ufficio;
- 2) Documentazione a disposizione sui siti istituzionali delle Società partecipate;
- 3) Documentazione inoltrata dalle Società partecipate all'Ente Comune di Parona;

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante "Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia, successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 .

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. "legge Madia".

E' utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni:

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall'applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 30 settembre 2017, deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società alla data del 23 settembre 2016, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera al MEF, alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- entro il 31 luglio 2017 Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P – Procedere alla convocazione dell'assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1, T.U. e Art. 17, c.1, Decreto correttivo).

- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;
- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” da deliberare entro il 30 settembre 2017 .

L'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall'art. 20 del medesimo D. Lgs.

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un'apposita relazione tecnica, nonché nell'approvazione di una “relazione sull'attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell'entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall'ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall'ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell'ente, dunque, non può prescindere da un'attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il D. Lgs. 175/2016, con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell'ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l'intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell'atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l'inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

## **I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA**

L'articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

L'articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali.

E' sancito inoltre che le società in house, abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui all'elenco dell'art. 4 comma 2, e viene vietato alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

L'articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società.

La norma, specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l'acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta.

La motivazione deve essere fornita anche rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Antitrust, che può esercitare i propri poteri di legge.

Il Testo Unico definisce anche gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica.

E' previsto che l'ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un'amministrazione comunale alla costituzione di una società sia il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto all' articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura vale anche per le modifiche all'oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

Per le società per azioni o società a responsabilità limitata la delibera deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

L'articolo 8 del Testo Unico regola l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.

La norma riguarda l'acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell'articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all'acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio; pertanto si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina comunque l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L'articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell'esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livelli di governo che partecipano alla società.

Per le partecipazioni degli enti locali i diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato.

La norma poi interviene, al comma 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall'ente competente ai sensi dell'articolo 7, c. 1, del decreto.

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli.

Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all'articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale per i Comuni).

L'alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell'operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita.

In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell'operazione in particolare la congruità del prezzo - l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo, in questo caso, determina l'inefficacia dell'atto di alienazione della partecipazione. È comunque fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Oltre che i requisiti previsti dallo statuto della società e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 smi), i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 smi) che vietano alle PP.AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

E' disposto che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico.

E' però prevista (c. 3) una specifica deroga rispetto a tale fattispecie.

Tale deroga prevede che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea della società - in base ad un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione - può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere complessivamente superiore a cinque.

E' altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

E' previsto poi che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

E' stabilito che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all'amministrazione straordinaria - che prevede uno o più indicatori di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell'ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare.

L'inerzia nell'adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività.

E' fatto quindi divieto alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito) che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

L'articolo 16 del T.U.S.P. , interviene sulla disciplina delle società in house.

La norma dispone (c. 1) che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero – ai sensi della direttiva 2014/24/UE – se quest'ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di controllo, veto o influenza determinante sulla società.

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita solo se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità.

Tale irregolarità può essere sanata dalla società in house se a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi; b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci. In quest'ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l'ente socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l'attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Le società in house per l'acquisto di lavori, beni e servizi applicano il D.Lgs.50/2016 (Codice degli appalti).

L'articolo 19 disciplina la gestione del personale. La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Le società a controllo pubblico (c.2) stabiliscono con propri provvedimenti – da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al D. Lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA.

L'articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Fermo restando la revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dall'art. 24, il decreto dispone che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra:

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio 2014/2016;
- partecipazioni in società per servizi diversi da servizio di interesse generale aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5;
- contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregare società esercenti attività consentite all'art. 4;

L'analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Ai sensi del decreto se le PP.AA. adottano il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

## **LA REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE PARTECIPAZIONI.**

**L'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 modificato ed integrato dal D. LGS. 100/2017 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l'alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.**

Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del decreto;
- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, c. 2,

Entro il 30 settembre 2017 ogni amministrazione pubblica adotta pertanto una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

L'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

## **CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro Razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della

convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) Le fattispecie previste dall'art. 20, c.2 T.U.S.P. :

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro per il triennio 2014/2016;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

### **RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016**

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2015 prevedeva nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune. La successiva Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015" ha previsto anche per l'anno 2016 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune.

Stante quanto sopra esposto, le società partecipate dal Comune di Parona alla data prevista del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto 175/2016) sono le seguenti:

- 1. C.L.I.R. Spa con una quota del 0,68%;
  - 2. GAL LOMELLINA Srl, con una quota del 1,50%;
- e più specificatamente:

Società	Capitale Sociale	% capitale posseduto	% altri Enti Locali /privati	Anno costituzione o adesione	Oggetto	Società collegate
C.L.I.R SpA	345.251,00	0,68%	92,90%	2003	Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati (art. 4 Statuto sociale)	-----



GAL LOMELLINA SRL	53.200,00	1,50%	98,81%	2009	La società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private.(Art. 5 Statuto)	-----
-------------------------	-----------	-------	--------	------	--	-------

## 1 C.L.I.R. S.P.A.

**Sede legale - Indirizzo: Corso GARIBALDI 46 – 27036 MORTARA PV**

**Direzione, amministrazione e sede operativa : Via della Stazione, 8 – 27020 PARONA PV**

**Telefono (Centralino): +0384/205911**

**Fax: +0384/205999**

**E-mail: info@clir.it**

**Indirizzo di posta elettronica certificata: clir@certifymail.eu**

### **DATI SOCIETA' :**

Anno di costituzione: **2003**

Capitale sociale : **€ 345.251,00=**

Quota partecipazione del Comune di Parona : **0,68%**

Durata : **31.12.2050**

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : **nessuno**

### **RISULTATO D'ESERCIZIO :**

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 15.573,00	- € 69.175,00	€ 18.104,00	€ 22.610,00	€ 3.942,00

### **FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015**

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 8.739.409,00	€ 8.482.449,00	€ 8.584.348,15

**IL FATTURATO MEDIO** sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta essere stato superiore a € 500.000,00

**DIPENDENTI AL 31/12/2015:** N. 43

**COSTO DEL PERSONALE TOTALE** € 2.318.762,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)

AMMINISTRATORI AL 31.12.2015: N. 3

NON SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.

**AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:**

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 24.000,00

N. COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO N. 3

COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO € 40.917,00

SOCIETA' PARTECIPATE: Nessuna

C.L.I.R. SPA è una Società, alla quale partecipano i seguenti Comuni:

COMUNE	QUOTA PARTECIPAZIONE
ALAGNA	0,51%
ALBONESE	0,58%
BREME	1,17%
CANDIA	1,86%
CASTELLO D'AGOGNA	1,04%
CASTELNOVETTO	0,68%
CERETTO	0,26%
CERGNAGO	0,78
CILAVEGNA	3,59%
CONFIENZA	1,10%
COZZO	0,55%
DORNO	4,49%
FERRERA ERBOGNONE	1,22%
FRASCAROLO	1,41%
GAMBOLO'	8,72%
LANGOSCO	0,71%
LOMELLO	2,74%
MEDE	7,99%
MEZZANA BIGLI	0,89%
MORTARA	13,90%
NICORVO	0,45%
OLEVANO	0,76%
OTTOBIANO	1,38%
PALESTRO	2,25%
PARONA	0,68%
PIEVE ALBIGNOLA	0,99%
ROBBIO	7,10%
ROSASCO	0,84%
SANT'ANGELO	0,78%
SANGIORGIO	1,22%
SANNAZARO	6,67%
SARTIRANA	1,88%
SCALDASOLE	0,89%

<b>SEMIANA</b>	<b>0,29%</b>
<b>SUARDI</b>	<b>0,79%</b>
<b>TORREBERETTI E CASTELLARO</b>	<b>0,66%</b>
<b>VALEGGIO</b>	<b>0,28%</b>
<b>VALLE</b>	<b>2,30%</b>
<b>VELEZZO</b>	<b>0,10%</b>
<b>VILLA BISCOSSI</b>	<b>0,07%</b>
<b>ZEME</b>	<b>1,41%</b>

Clir S.p.a. (che detiene una quota del 13,91%) è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni strumentali.

Si precisa che alla data del 23 settembre 2016 Clir non ha ancora portato a compimento la modifica statutaria necessaria all'adeguamento alle recenti normative.

### **Conclusioni**

Per la società in esame, ai sensi dell'art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.:

**Non riscontrata**

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

**Non riscontrata**

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

**Non riscontrata**

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

**Non riscontrata**

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

**Non riscontrata**

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

**Non riscontrata**

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Non riscontrata**

**Si rileva che la Società C.L.I.R. SPA ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP può essere mantenuta.**

**2) GAL LOMELLINA SRL - Gruppo di Azione Locale Lomellina Srl**

**Sede legale - Indirizzo:** Piazza della Repubblica, 37 - 27035 Mede (PV)

**Sede operativa:** Via Cavour, 55 - 27035 Mede (PV)

**Telefono (Centralino):** + : 0384-805854

**Fax:** + 0384-803623

**E-mail:** info@gal-lomellina.it

**Indirizzo di posta elettronica certificata:** GAL.LOMELLINA@cert.cna.it

**DATI SOCIETA' :**

- Anno di costituzione: **2009**
- Capitale sociale: **€ 53.200,00=**
- Quota partecipazione del Comune di Parona: **1,50%**
- Durata: **31.12.2020**
- Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo: **nessuno**

**RISULTATO D'ESERCIZIO:**

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 900,00	- € 3.416,00	-€ 11.523,00	+€ 1.335,00	+€ 198,00

**FATTURATO MEDIO ANNI 2013/2015**

ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
€ 165.589,00	€ 100.278,00	€ 122.183,00

**IL FATTURATO MEDIO** sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell'ultimo triennio risulta NON essere stato superiore a € 500.000,00

**DIPENDENTI AL 31/12/2015: N. 1**

**COSTO DEL PERSONALE TOTALE €15.426,00 al 31.12.2015 (Voce B9 conto economico)**

**AMMINISTRATORI AL 31.12.2015: N. 11**

**SI RILEVA UN NUMERO DI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ SUPERIORE A QUELLO DEI DIPENDENTI.**

**AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO AL 31.12.2015:**

**COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00**

**COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: N. 0**

**COMPENSI COMPONENTI ORGANO DI CONTROLLO: € 0,00**

**SOCIETA' PARTECIPATE: Nessuna**

Gal Lomellina (Gruppo di Azione Locale) è una società formata da soggetti pubblici e privati: 41 Comuni della Lomellina occidentale, la Provincia di Pavia, la camera di Commercio di Pavia, Coldiretti, Cia e Unione Agricoltori, organizzazioni associative di categorie economiche dell'artigianato e del commercio, aziende agricole, società di comunicazione, imprese edili per un totale di circa 61 soci privati.

Finalità del Gal è l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina e approvato dalla Regione Lombardia con lo stanziamento di fondi a mezzo contributi alle imprese che realizzano interventi coerenti con i suoi obiettivi.

**Sono Soci del Gal Lomellina i Comuni:**

1. MEDE
2. ALBONESE
3. BREME
4. CANDIA LOMELLINA
5. CASTELLO D'AGOGNA

6. CASTELNOVETTO
7. CERETTO LOMELLINA
8. CERGNAGO
9. CILAVEGNA
10. CONFIENZA
11. COZZO
12. FERRERA ERBOGNONE
13. FRASCAROLO
14. GALLIAVOLA
15. GAMBARANA
16. LANGOSCO
17. LOMELLO
18. MORTARA
19. NICORVO
20. OLEVANO LOMELLINA
21. OTTOBIANO
22. PALESTRO
23. PARONA
24. PIEVE ALBIGNOLA
25. PIEVE DEL CAIRO
26. ROBBIO
27. ROSASCO
28. SAN GIORGIO DI LOMELLINA
29. SANNAZZARO DE' BURGUNDI
30. SANT'ANGELO LOMELLINA
31. SARTIRANA LOMELLINA
32. SCALDASOLE
33. SEMIANA
34. SUARDI
35. TORRE BERETTI E CASTELLARO
36. VALEGGIO
37. VALLE LOMELLINA
38. VELEZZO LOMELLINA
39. VILLA BISCOSSI
40. ZEME
41. MEZZANA BIGLI

**Privati:**

42. ASSOCIAZIONE BRUNOLDI CECI - SARTIRANA LOMELLINA PRIVATI
43. CENTRO CULTURALE G. AMISANI MEDE
44. ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA
45. PRO LOCO PARONA
46. AZIENDA AGRICOLA TENUTA SAN GIOVANNI - OLEVANO DI LOMELLINA
47. ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA - NOVARA
48. ASSOCIAZIONE TRACCE DI TERRITORIO SAN GIORGIO DI LOMELLINA
49. IMPRESA INDIVIDUALE ZORZOLI GIORGIO PIETRO LUIGI - GROPELLO CAIROLI
50. ASSOCIAZIONE TREBBIATORI E MOTOARATORI DELLA PROVINCIA DI PAVIA
51. CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - PAVIA
52. FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PAVIA
53. COMPAGNIA DELLE OPERE DI PAVIA E PROVINCIA
54. CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMELLINA
55. A.P.E.P. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ESERCENTI PAVESI PAVIA
56. ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO FERRERA ERBOGNONE
57. FORENERGY SRL
58. LEGAMBIENTE CIRCOLO LOMELLINO IL COLIBRI' - NICORVO
59. KOINETICA SRL
60. NUOVA INFORMATICA SERVICE SRL MEDE
61. OVERLAND SRL
62. PRO LOCO MEDE
63. PRO LOCO PIEVE ALBIGNOLA
64. PRO LOCO TORRE BERETTI E CASTELLARO
65. ASSOCIAZIONE SPORTELLO DONNA ONLUS PAVIA
66. CASTELLO DI VALEGGIO SRL
67. TERRE DI LOMELLINA SOCIETA' SEMPLICE CANDIA LOMELLINA
68. UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI PAVIA
69. VIGEVANO WEB VIGEVANO
70. BARTOLUCCI ALIDA LIBERO PROFESSIONISTA VIGEVANO
71. BARTOLUCCI ROBERTO FRANCESCO LIBERO PROFESSIONISTA MILANO
72. CIRCOLO CULTURALE SAN MICHELE SANT' ANGELO LOMELLINA
73. LA CASSINETTA SOCIETA' SEMPLICE
74. FIOR DI RISO SRL
75. AZIENDA AGRICOLA LA GALLINELLA
76. BRUSTIA ERMINIO
77. CURTI SRL
78. AZIENDA AGRICOLA CARNEVALE
79. SAPORI DI SIMONE ACCARDO
80. SALA CONTRATTAZIONE MERCI MORTARA
81. LAZZARIN PAOLA
82. FASULO FRANCESCO ANTONIO
83. CLIR SPA
84. MA CHI SRL
85. LAURA FUSANI
86. ZAMPINO GIACOMO
87. ARELCCHINO SRL

88. LA PILA srl
89. COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA
90. COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI
91. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
92. KAIROS RESTAURI
93. COOPERATIVA SOCIALE GLI AIRONI
94. D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARL AMADEUS
95. ROSSANIGO ROSELLA
96. SOCIETA' STORICA VIGEVANESE
97. CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE TRADIZIONI ALIMENTARI
98. S.T.E.D. DI GIOVENE ALBERTO E C.
99. MUGNI CRISTIANO
100. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
101. CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
102. ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA LOMELLINA
103. CIA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
104. PROLOCO TROMELLO
105. EMYS – CSTUDIO NATURALISTICO ASSOCIATO
106. FRANCO DIMICCOLI
107. AZIENDA AGRICOLA MARTA SEMPIO

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 13.07.2017 avente ad oggetto: “Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Lombardia. Misura Sostegno allo sviluppo locale leader – Conferimento quota di partecipazione per la costituzione di nuovo Gal s.c.a.r.l. per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale della Lomellina denominato Crescere nella bellezza” si è disposto quanto segue:

- Approvazione statuto societario nuovo Gal denominato “Gal Risorsa Lomellina s.c.a.r.l.” e dando contestualmente
- di dare atto che Regione Lombardia ha considerato esaurita la funzione dell’esistente Gal Lomellina S.r.l. in quanto collegato esclusivamente all’implementazione del precedente Piano di Sviluppo Locale
- di porre in liquidazione Gal Lomellina srl, dandone contezza in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni.

### **Conclusioni**

Per la società in esame, ai sensi dell’art. 20, c. 2, T.U.S.P. si rileva:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.:

**Non riscontrata**

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

**Riscontrata**

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

**Non riscontrata**

d) partecipazioni in società che, nel primo triennio rilevante 2017/2019 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 di euro per il triennio 2014/2016;

**Riscontrata**

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

**Non riscontrata**

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

**Non riscontrata**

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**Non riscontrata**

**Si rileva che la Società GAL LOMELLINA SRL ai sensi dell'art. 20 comma 2 TUSP e di quanto precedentemente esposto NON può essere mantenuta.**

## **PROSPETTO DI RIEPILOGO CONCLUSIONI**

Come evidenziato nella presente relazione le decisioni del Comune nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie:

<b>SOCIETA'</b>	<b>TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>SERVIZI EROGATI</b>	<b>SCELTA PROPOSTA</b>
<b>C.L.I.R. SpA</b>	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale: raccolta, trasporto e smaltimento RSU	<b>Mantenimento della partecipazione</b>
<b>GAL LOMELLINA SRL</b>	DIRETTA	Promozione del territorio	<b>Liquidazione della società</b>

Il Segretario Comunale  
Dott. Maurizio Gianlucio Visco